

SERVIZI URBANISTICA E EDILIZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. DEL

OGGETTO:

P.E.C. in zona urbanistica denominata **CR.III-04** – “Zona residenziale di nuovo impianto”, ubicata in Via Leone Casale - Approvazione modifiche ai sensi dell’art. 19 della convenzione urbanistica - III Variante

Premesso che:

- il Comune di Brandizzo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato con D.G.R. n. 13-10374 del 08.09.2003, successivamente modificato con le varianti parziali n. 1, n. 2 e n. 3;
- con Deliberazione di C.C. n. 14 del 08.05.2006, è stato approvato il P.E.C. (Piano Esecutivo Convenzionato) in zona urbanistica denominata CR.III-04 – “zona residenziale di nuovo impianto”, ubicata in Via Leone Casale, Pratica edilizia n. 76/05;
- in data 07.11.2006, con atto rogito Notaio Gili di Torino, rep. n. 5151/1537 è stata stipulata la convenzione urbanistica relativa;
- con Deliberazioni di C.C. n. 21 del 28.05.2007 e n. 20 del 23.05.2008 sono state rispettivamente approvate, ai sensi dell’art. 19 della Convenzione urbanistica stipulata, la I e II variante al PEC di cui sopra;
- la convenzione urbanistica, all’art. 19 - Piccole modifiche-, recita “*L’Amministrazione Comunale potrà consentire, su istanza del soggetto attuatore, nell’ambito della legislazione vigente, ed a proprio insindacabile giudizio, modifiche al Piano esecutivo che non alterino il contenuto e le caratteristiche generali, ma che siano migliorativi sia della composizione urbanistica che dell’utilizzo delle infrastrutture in progetto*”;
- in data 26.02.2016 è pervenuta istanza, da parte degli attuali soggetti attuatori del P.E.C.: Fiorino Concetta, Zarba Vittoria, società IMMOBILIARE FRANCESCA s.r.l., Barbera Diego, Greco Giovanna, Lecce Francesco, Bencardino Maria Angela, Morrone Paolo, Ierace Domenico, Zambito Rosalia, società EL-SA IMMOBILIARE s.a.s. di Parpinel Eros & C., Parpinel Sabrina, Parpinel Elvio, Fieni Caterina per l’approvazione, ai sensi del citato art. 19, della III variante al P.E.C., costituita da n. 4 tavole grafiche e dalla relazione tecnica-illustrativa, a firma dell’arch. Diego Dassetto di Brandizzo, al fine di: suddividere il lotto originario A in due lotti denominati LOTTO A/1 (costituito dal mappale 2038 del foglio 1) e LOTTO A/2 (costituito dal mappale 2039 del foglio 1) attuabili separatamente, lasciando inalterate le superfici complessive e i paramenti di P.E.C.;

Considerato che la modifica richiesta non altera il contenuto e le caratteristiche generali del P.E.C. già approvato e stipulato e che la stessa è assentibile ai sensi dell’art. 19 della Convenzione stipulata;

Dato atto che, pertanto, non è necessario attivare le procedure di pubblicazione e che non è parimenti necessario procedere alla modifica della convenzione stipulata;

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 04.04.2016, verbale n. 4, in merito all’approvazione della variante al P.E.C.;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della III variante richiesta;

Dato atto inoltre che con la variante proposta non vengono apportate modifiche agli altri lotti, alla viabilità e alle aree a servizi previste nel P.E.C. originario, fatta salva la modifica del tratto di marciapiede in corrispondenza degli accessi carrai per i quali è prevista una variazione di posizione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;

Vista la Legge Urbanistica Regionale del 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;

Visto il P.R.G.C. vigente come modificato con le varianti parziali n. 1, n. 2 e n. 3;

Vista la Legge 12 luglio 2011 n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto decreto sviluppo), che all’art. 5, punto 13 dispone: “*i piani attuativi, come*

denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale”;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della legge 07.12.2012 n. 213, non necessitando il parere in ordine alla regolarità contabile, poiché la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in quanto non incide sulle aree cedute e sull'importo delle opere da realizzare a scomputo;

Visti lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1) Di approvare la III variante al Piano Esecutivo Convenzionato, stipulato in data 07.11.2006, atto rogito Notaio Gili di Torino, rep. n. 5151/1537, Pratica edilizia n. 76/05, in zona urbanistica denominata CR.III-04 – *“zona residenziale di nuovo impianto”*, ubicata in via Leone Casale, presentata da: Fiorino Concetta, Zarba Vittoria, società IMMOBILIARE FRANCESCA s.r.l., Barbera Diego, Greco Giovanna, Leccese Francesco, Bencardino Maria Angela, Morrone Paolo, Ierace Domenico, Zambito Rosalia, società EL-SA IMMOBILIARE s.a.s. di Parpinel Eros & C., Parpinel Sabrina, Parpinel Elvio, Fieni Caterina, in qualità di attuali soggetti attuatori del P.E.C. stipulato, consistente nella seguente documentazione a firma dell'arch. Diego Dassetto di Brandizzo:

- Relazione tecnica-illustrativa;
- Tavola grafica 01: Inquadramento territoriale;
- Tavola grafica 02: Quotatura dei lotti – verifica delle distanze;
- Tavola grafica 03: Verifica superfici e destinazioni d'uso;
- Tavola grafica 04: Tipologie edilizie;

che, allegata alla presente deliberazione, si intende facente parte integrante e sostanziale della stessa.

2) Di dare atto che:

- trattandosi di una variante, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione stipulata, che non altera il contenuto e le caratteristiche generali del P.E.C. già approvato e stipulato, non è necessario attivare le procedure di pubblicazione e che non è parimenti necessario procedere alla modifica della convenzione stipulata;
- che con la variante proposta non vengono apportate modifiche agli altri lotti, alla viabilità e alle aree a servizi previste nel P.E.C. originario, fatta salva la modifica del tratto di marciapiede in corrispondenza degli accessi carrai per i quali è prevista una variazione di posizione.

3) Di dichiarare la presente Deliberazione, attesa l'urgenza di dover procedere al rilascio dei Permessi di costruire, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.